



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 124

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 novembre 2013

I N D I C E

Commissioni congiunte

7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 7

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 13

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 20

Sottocommissione per i pareri » 23

7^a - Istruzione:

Plenaria » 24

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34) » 31

11^a - Lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) » 32

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45) » 33

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46) » 33

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) » 34

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 34

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 42

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria » 49

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 72

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria

7^a Seduta

*Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera
GALAN*

*Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Bray.*

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GALAN avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue l'audizione, iniziata con le dichiarazioni programmatiche del Ministro il 23 maggio scorso e ripresa con il dibattito nelle sedute dell'11 luglio e 6 agosto scorsi.

Il presidente GALAN introduce quindi i temi del prosieguo dell'audizione.

Il ministro BRAY svolge un ulteriore intervento sui temi dell'audizione.

Intervengono i deputati RAMPI (*PD*), MALISANI (*PD*), SANTERINI (*SCpI*) e la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*).

Risponde il ministro BRAY, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il presidente GALAN ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria**74^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ferrazza.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (n. 35)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 novembre.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda i rilievi illustrati nella seduta precedente, con particolare riguardo alla circostanza che ai beneficiari di protezione internazionale in ogni caso non può essere richiesta una documentazione che comporti la collaborazione delle autorità dei Paesi da cui provengono. Sottolinea, quindi, l'opportunità di escludere tale obbligo e di prevedere la concessione da parte delle autorità italiane di una documentazione sostitutiva.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole, invitando il Governo a rivalutare la misura del 10 per cento per la quota riferita al canone

di affitto nella determinazione del reddito minimo, ai fini della concessione del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Il sottosegretario FERRAZZA, a nome del Governo, dopo aver ricordato che la misura del 10 per cento è coerente con le normative in vigore negli altri Stati membri, conviene sull'opportunità di escludere per i beneficiari di protezione internazionale una documentazione che comporti la cooperazione delle autorità dei Paesi di provenienza.

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(396) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

(406) FRAVEZZI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(432) Stefano ESPOSITO ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(559) CALDEROLI. – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. – *Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(1017) ASTORRE e COLLINA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1029) SUSTA ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali*

- e petizioni nn. 57, 153, 155, 456, 560, 602, 673, 721 e 976 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 novembre.

Riprende la trattazione degli ordini del giorno, pubblicati in allegato alle sedute precedenti.

La PRESIDENTE ricorda che restano da votare gli ordini del giorno n. G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/3/1 e n. G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 5).

Il relatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce di rinviare la votazione in attesa dell'annunciata pronuncia della Corte costituzionale in merito alla questione di costituzionalità della legge elettorale vigente.

Ritiene opportuno, inoltre, conoscere il contenuto del preannunciato disegno di legge costituzionale del Governo in materia di riforma del bicameralismo e di riduzione del numero dei parlamentari. Ribadisce la disponibilità del proprio Gruppo a modificare la legge elettorale vigente per risolvere i rilievi già enunciati in alcune pronunce della Corte costituzionale; tuttavia, qualora fosse avviato l'esame del citato disegno di legge costituzionale del Governo, la posizione del suo Gruppo potrebbe essere riconsiderata per tenere conto delle modifiche proposte all'assetto del Parlamento.

La PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di martedì 26 novembre il ministro Quagliariello ha annunciato che il disegno di legge costituzionale sarebbe stato approvato entro la prossima settimana dal Consiglio dei ministri e presentato al Senato.

Il senatore AUGELLO (*NCD*), associandosi alle considerazioni del senatore Bruno, chiede di rinviare la votazione degli ordini del giorno, anche per consentire al suo Gruppo – di recente costituzione – di determinare un proprio orientamento.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) respinge la proposta di un ulteriore rinvio. Ricorda la dichiarazione di urgenza approvata dai due rami del Parlamento e sottolinea il rischio che l'inerzia della Commissione legittimi la Corte costituzionale a incidere sulla materia elettorale e la Camera dei deputati a sottrarre l'iniziativa al Senato. In ogni caso, chiede

che si proceda alla votazione degli ordini del giorno. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 (testo 5), da lui presentato insieme ad altri senatori, propone che sia votato per parti separate.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda che già la scorsa settimana la votazione degli ordini del giorno era stata rinviata in attesa dell'adeguamento della composizione della Commissione dopo la costituzione di un nuovo Gruppo parlamentare e della preannunciata presentazione da parte del Governo di un disegno di legge costituzionale in materia di riforma del bicameralismo e di riduzione del numero dei parlamentari. Dichiarò, quindi, la propria contrarietà a ulteriori rinvii, anche per evitare che la Camera sottragga al Senato l'iniziativa in materia elettorale.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) ribadisce l'opportunità di procedere alla votazione degli ordini del giorno, anche per consentire al Senato di mantenere la titolarità delle iniziative in esame.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur manifestando la disponibilità del suo Gruppo disponibile alla votazione immediata degli ordini del giorno, conviene sull'opportunità di un breve rinvio, per consentire al Gruppo di nuova costituzione di determinare il proprio orientamento.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ribadisce la posizione del suo Gruppo, contraria al rinvio della votazione degli ordini del giorno, anche per evitare di dare all'opinione pubblica un segnale di inerzia che determinerebbe un giudizio negativo sulla volontà del Parlamento di realizzare la riforma elettorale.

La relatrice LO MORO (*PD*) ricorda l'iniziativa costante del suo Gruppo per la riforma della legge elettorale. Ritiene che l'opinione pubblica sia interessata alle decisioni effettive che il Parlamento può assumere piuttosto che ai tempi dell'*iter*. Ribadisce la volontà di realizzare un ampio consenso sulle ipotesi di riforma e nota che la proposta di rinvio costituisce un atto di rispetto nei confronti del Gruppo parlamentare di nuova costituzione. La votazione immediata degli ordini del giorno, del resto, determinerebbe una nuova contrapposizione di proposte, inutile per il seguito dell'esame.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), pur apprezzando le considerazioni svolte dalla senatrice Lo Moro, sottolinea l'anomalia di una procedura nella quale solo uno degli atti di indirizzo è stato posto in votazione e respinto, mentre per gli altri ormai da tre settimane si continua a rinviare la decisione.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) riferisce quanto riportato da alcune agenzie di stampa: il ministro Quagliariello avrebbe dichiarato che,

in mancanza di una determinazione parlamentare, il Governo prenderà un'autonoma iniziativa in materia elettorale.

La PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame e di proseguire in una seduta che sarà convocata per lunedì 2 dicembre, alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 958 (SEMPLIFICAZIONE)

La PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 958 (semplificazione) sia ulteriormente differito, alle ore 16 di lunedì 9 dicembre.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 35**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerata l'opportunità di escludere, per i beneficiari di protezione internazionale, qualsiasi obbligo di documentazione che comporti la collaborazione delle autorità dei Paesi da cui provengono, esprime parere favorevole, invitando il Governo a rivalutare la misura del 10 per cento per la quota riferita al canone di affitto nella determinazione del reddito minimo ai fini della concessione del permesso di soggiorno di lungo periodo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria**25^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1078) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(705) DI BIAGIO. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) illustra l'Accordo in esame, sottolineando che esso prevede la parità di trattamento in materia previdenziale tra lavoratori italiani e lavoratori turchi, l'applicazione di una normativa uniforme e la tutela dei diritti acquisiti, attraverso la «totalizzazione» dei periodi assicurativi relativi ai periodi lavorativi prestati nei due Paesi.

Osserva che l'Accordo, semplificando le procedure amministrative per le imprese, favorisce il trasferimento dei lavoratori italiani in Turchia, mercato particolarmente significativo per l'Italia. Segnala alcune delle disposizioni più significative: l'articolo 2, individua l'ambito di applicazione, l'articolo 6, stabilisce l'applicabilità della legge del luogo del contratto di lavoro, l'articolo 14 riguarda le prestazioni sanitarie e gli articoli dal 23 al 26, concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Essendo le due iniziative di contenuto identico, propone, quindi, di adottare come testo base il disegno di legge n. 1078, d'iniziativa del Governo.

La Commissione conviene.

Il vice ministro Marta DASSÙ segnala l'importanza dell'accordo e l'urgenza della sua approvazione, anche in considerazione del fatto che la Turchia ha già provveduto alla ratifica nel febbraio di quest'anno. Sottolinea che esso non comporta oneri finanziarie ricorda che il tema dell'armonizzazione legislativa tra i due Paesi sarà all'ordine del giorno del Vertice bilaterale Italia-Turchia, in programma nel gennaio del prossimo anno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» (com (2013) 700 definitivo) (n. 6)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 32)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore ORELLANA (*M5S*) illustra una proposta di risoluzione, sottolineando in particolare il riferimento alla prossima entrata in vigore del secondo strumento di assistenza di pre-adesione e alla necessità di un adeguato dibattito pubblico sulle prossime adesioni di nuovi Stati all'Unione europea, con particolare riferimento alla Turchia.

Il senatore CORSINI (*PD*) esprime perplessità sul contenuto della proposta di risoluzione nella parte relativa alla Turchia. Pur esprimendo il proprio favore nei confronti dell'allargamento dell'Unione europea alla Turchia, anche per i rischi di una sua eventuale emarginazione, al riguardo rileva l'esigenza di un approccio più critico. Sono sempre più evidenti, infatti, i pericoli di «islamizzazione» dello Stato turco, che generano notevoli preoccupazioni in tema di rispetto dei diritti fondamentali. Ricorda anche l'occupazione turca di una parte dell'isola di Cipro, con l'instaurazione di un governo privo di alcuna legittimazione internazionale.

Il senatore MICHELONI (*PD*) sottolinea l'ambiguità dell'Unione europea nei confronti della Turchia, che ha contribuito a disorientare l'opinione pubblica turca e a mitigare i sentimenti favorevoli all'adesione. Auspica che, durante il semestre di presidenza dell'Unione, il Governo italiano possa promuovere una iniziativa politica sul tema dell'allargamento, in modo da offrire un messaggio più coerente di incoraggiamento e di apertura nei confronti della Turchia e degli altri Paesi candidati.

Il senatore COMPAGNA (*GAL*) si dichiara d'accordo con i senatori Corsini e Micheloni, che pure hanno le proprie opinioni parzialmente di-

vergenti. Esprime apprezzamento per la posizione del ministro Bonino, che ha sempre sostenuto in modo continuato l'ingresso della Turchia nell'Unione europea. Sottolinea i notevoli progressi della Turchia, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del rafforzamento dello stato di diritto, apprezzando in particolare l'atteggiamento di maggiore apertura nei confronti della questione armena. Rileva come un atteggiamento eccessivamente critico nei confronti della Turchia possa essere controproducente.

La senatrice MUSSINI (*M5S*) concorda con il senatore Corsini. Rileva criticamente l'assenza di una ferma condanna, da parte sia dell'Italia che dell'Unione europea, della repressione attuata dal Governo turco nei confronti delle manifestazioni di protesta dello scorso giugno.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) rileva la centralità geostrategica della Turchia, nella prospettiva di una importanza sempre maggiore del Mediterraneo nelle dinamiche dell'Unione europea. Rileva come alcuni arretramenti della Turchia siano dovuti anche allo scetticismo diffuso in Europa sulle sue prospettive di adesione. Osserva che nelle osservazioni approvate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sull'atto comunitario in questione, si ribadisce il sostegno alla prospettiva di adesione della Turchia e allo stesso tempo, in relazione alle tensioni emerse in quel paese nello scorso giugno, si sottolineano le preoccupazioni riguardo al processo di rafforzamento delle istituzioni democratiche turche.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) dichiara che nella sua recente missione in Turchia, per conto dell'Assemblea parlamentare della Nato, ha avvertito una notevole differenza dell'opinione pubblica nei confronti dell'adesione all'Unione europea. Esprime preoccupazione per alcune recenti proposte del Governo turco, come ad esempio in tema di separazione tra gli studenti di sesso maschile e di sesso femminile nelle scuole.

Il senatore TONINI (*PD*) concorda con il senatore Corsini sulla necessità di precisare in senso critico la proposta di risoluzione, pur sottolineando il sostegno italiano alla prospettiva di adesione della Turchia.

Il presidente CASINI sottolinea i consistenti progressi economici della Turchia, che costituisce un mercato di grande interesse per l'Italia, e allo stesso tempo le grandi difficoltà di quel Paese sui temi interni e anche della politica estera, con particolare riferimento alla posizione assunta sulle crisi in Egitto e in Siria. Sottolinea la continuità della politica estera italiana, di sostegno convinto alla prospettiva dell'adesione. Concorda con il senatore Tonini sulla necessità di tenere un atteggiamento di grande apertura, pur con un dialogo serrato sui temi più critici della democrazia e dei diritti.

Il senatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) sottolinea che le incertezze dell'Unione europea nei confronti della Turchia derivano in gran parte dalla posizione della Germania che, per varie ragioni, è sempre stata ostile alla prospettiva di adesione. Evidenzia come l'ingresso della Turchia consentirebbe un riorientamento dell'asse geostrategico europeo verso il Mediterraneo.

Il senatore CORSINI (*PD*) concorda sulle necessità di sostenere fortemente il processo di adesione della Turchia.

Il vice ministro Marta DASSÙ ricorda che la posizione del Governo italiano, confermata più volte dal ministro Bonino, è sempre stata favorevole all'adesione della Turchia all'Unione europea. Ricorda che dopo una lunga sospensione i negoziati si siano recentemente riaperti, in particolare sul capitolo riguardante le politiche regionali. Auspica che la risoluzione della Commissione possa valorizzare il ruolo dell'Italia nel processo di allargamento, con particolare riferimento ai temi dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Il relatore ORELLANA (*M5S*) sottolinea che la sua proposta di risoluzione contiene diversi riferimenti all'importanza della democrazia e dei diritti fondamentali. Concorda tuttavia sull'opportunità di sottolineare le preoccupazioni per tali aspetti del negoziato con la Turchia, come rilevato da più senatori. Dà quindi lettura di un nuovo schema di risoluzione, che tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dal relatore, che viene approvata dalla Commissione (pubblicato in allegato).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del secondo semestre 2014

Il presidente CASINI propone di disporre con il consenso del Presidente del Senato, una indagine conoscitiva sul tema in oggetto, che sarebbe condotta congiuntamente dalle Commissioni affari esteri e Politiche dell'Unione europea e della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Richiama l'importanza del semestre italiano di presidenza dell'UE, anche per la situazione di grave difficoltà della costruzione europea. Sottolinea il dibattito ormai vasto sulla necessità di un radicale cambiamento delle politiche europee, a cominciare dai temi economici, anche per evitare che alle prossime elezioni europee possano prevedere movimenti populistici e antieuropei.

Dà atto al Presidente del Consiglio Letta di aver sempre assicurato, anche nei suoi interventi in Senato, il pieno coinvolgimento del Parlamento nella preparazione del semestre.

Nel corso dell'indagine si potrebbero svolgere audizioni di Ministri e altri rappresentanti del Governo, di membri del Parlamento europeo, di rappresentanti della Commissione europea, di dirigenti dei Ministeri interessati e di altri esponenti delle istituzioni europee. In questo senso invita fin d'ora i Gruppi parlamentari a proporre audizioni utili a dare un contributo all'attività conoscitiva.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 9,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 6 (Doc. XVIII, n. 32)

La Commissione Affari esteri, esaminato l'Atto comunitario n. 6, recante la Comunicazione sulla strategia di allargamento dell'Unione europea,

considerato che tale Comunicazione viene presentata a venti anni di distanza dal Consiglio europeo di Copenaghen nel quale vennero definite le condizioni per l'adesione dei futuri Stati membri, ed a dieci anni di distanza dal Vertice di Salonicco, nel quale venne concessa a tutti i Paesi dei Balcani occidentali una chiara prospettiva di adesione, subordinata, oltre che ai criteri di Copenaghen, al consolidamento del processo di stabilizzazione e associazione e al ripristino del dialogo regionale;

considerato che la valutazione sul processo di adesione è stata improntata a un maggior rigore rispetto al passato e calibrata sulla verifica puntuale di alcuni elementi fondamentali relativi agli aspetti di *governance* economica e competitività, del rafforzamento dello Stato di diritto, del funzionamento delle istituzioni garanti della democrazia, della grado di tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alle minoranze e ai gruppi vulnerabili, e della risoluzione di questioni bilaterali aperte, spesso ereditate dai recenti conflitti bellici;

tenuto conto delle conclusioni e delle raccomandazioni finali rivolte ai singoli Paesi;

apprezzata l'intenzione della Commissione europea di voler sostenere il percorso di avvicinamento di questi Paesi con il sostegno fattivo sul piano dell'adeguamento normativo, e del sostegno economico e anche attraverso la collaborazione con le organizzazioni internazionali più direttamente coinvolte come il Consiglio d'Europa, l'OSCE/ODIHR e l'OCSE;

considerato che il 2014 sarà un anno cruciale per il processo di allargamento, anche in considerazione dell'entrata in vigore del secondo strumento di assistenza pre-adesione per il periodo 2014-2020 (IPA II);

considerata l'importanza che un eventuale allargamento dell'Unione europea all'area dei Balcani avrebbe sull'Italia, nella prospettiva di un riorientamento della geopolitica continentale verso il Mediterraneo;

valutata l'opportunità che il processo di allargamento sia accompagnato da un ampio coinvolgimento dell'opinione pubblica europea, anche in considerazione del diffondersi dei movimenti antieuropeisti, con accenti talvolta di marcato pregiudizio nei confronti di alcuni dei paesi interessati all'allargamento, e anche in considerazione dei costi finanziari che tale allargamento produrrà per l'Unione e per gli Stati attualmente membri, in particolare con riferimento alle politiche di coesione e alla politica agricola comune;

impegna il Governo a

favorire il processo di avvicinamento di questi Paesi all'Unione europea, svolgendo in particolare un ruolo attivo nella normalizzazione dei rapporti fra la Serbia ed il Kosovo e nel superamento delle altre controversie bilaterali, anche di quelle che coinvolgono Stati membri (in particolare Grecia e Cipro);

assicurare una adeguata attenzione agli sviluppi del processo di allargamento durante il Semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea;

incentivare, anche sul piano bilaterale, la partnership politica, economica e culturale con i Paesi coinvolti nel processo di allargamento, anche in considerazione dei rilevanti legami geografici, economici e storici esistenti;

sottolineare la centralità, nei negoziati di adesione con la Turchia cui l'Italia è fortemente favorevole, dei capitoli 23 e 24 relativi alla giustizia e al rispetto dei diritti umani, la cui importanza è ancora più evidente alla luce delle tensioni interne dello scorso giugno;

garantire che il percorso di allargamento dell'Unione europea sia accompagnato da un ampio ed approfondito dibattito pubblico per informare i cittadini italiani sulle opportunità, i benefici ma anche i costi dall'eventuale adesione di nuovi Stati membri.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria**48^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco**

Il presidente Mauro Maria MARINO illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, già valutata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Dopo essersi soffermato sulle finalità di tale procedura informativa specifica che essa si articolerà in una serie di audizioni di soggetti quali le agenzie fiscali, il Dipartimento delle finanze, la Guardia di finanza e altri soggetti pubblici operanti nell'ambito della fiscalità nonché delle organizzazioni sindacali e di categoria nonché il Ministro dell'Economia e delle finanze; i Gruppi potranno peraltro indicare alla Presidenza ulteriori soggetti da audire. Prosegue facendo presente come l'indagine conoscitiva proposta sia da intendere come strumento di approfondimento funzionale all'esame di decreti attuativi della delega fiscale (Atto Senato n. 1058), il cui *iter* dovrà auspicabilmente terminare entro l'anno, al fine di consentire al Governo di emanare le disposizioni delegate. Un altro elemento di approfondimento consiste nella verifica delle questioni organizzative e gestionali dei vari soggetti operanti *latu sensu* dell'amministrazione fiscale, già in parte oggetto di esame nel corso della presente legislatura.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) suggerisce di tenere conto delle osservazioni che possano provenire dal mondo delle professioni, in particolare dalla categoria dei commercialisti, che segnalano una situazione di particolare disagio nel garantire ai contribuenti il giusto ausilio nell'assolvimento degli adempimenti tributari.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel ribadire l'opportunità di suggerimenti sul programma delle audizioni, sottolinea la massima disponibilità all'ascolto delle istanze degli intermediari fiscali.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) richiama l'attenzione sull'opportunità di un'analisi finalizzata in particolare all'enucleazione di linee di intervento efficaci contro l'evasione fiscale, in considerazione del fallimento dei tentativi finora compiuti e dall'ampiezza di quello che è un vero e proprio sistema economico parallelo, basato sull'uso della moneta contante e funzionale alla corruzione e alla criminalità organizzata. Auspica pertanto che la procedura informativa investa l'analisi di soluzioni, anche innovative, su tale fronte.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) condivide la proposta formulata dal Presidente e si associa alle osservazioni svolte dalla senatrice Ricchiuti, giudicando peraltro favorevolmente la sollecitazione del senatore Sciascia.

Il vice ministro CASERO ritiene opportuno che lo svolgimento della procedura informativa proposta supporti l'esame del disegno di legge di delega fiscale, la cui approvazione in tempi rapidi costituisce la priorità principale. Dopo aver fatto presente la massima disponibilità del Governo a contribuire all'indagine conoscitiva, rileva come il problema dell'evasione si presti, vista la sua complessità, a essere affrontato attraverso il ricorso a diverse strategie di intervento, basata sulle specificità, ad esempio, della fiscalità internazionale e dei consumi largamente diffusi. Esprime quindi la propria fiducia rispetto agli esiti dell'attività della Commissione, in virtù dell'orientamento già emerso alla ricerca costruttiva di soluzioni rispetto ai problemi affrontati, al di là delle logiche di appartenenza. Quanto alle possibilità di contribuire all'attività conoscitiva della Commissione della categoria dei commercialisti esprime l'auspicio che il relativo ordine possa in tempi brevi superare la fase del commissariamento, rinnovando le proprie posizioni di vertice.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) auspica che le acquisizioni conoscitive riguardanti la lotta all'evasione siano immediatamente utilizzate per il miglioramento del disegno di legge di delega fiscale, così da conferire una portata concreta alla procedura informativa proposta.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'evasione connessa ai movimenti internazionali dei grandi capitali può essere più propriamente affrontata in sedi sovranazionali, mentre a livello nazionale

qualsiasi politica di lotta all'evasione non può prescindere da una significativa diminuzione della spesa pubblica, in quanto la percezione del cattivo uso delle risorse incentiva la tendenza a sottrarsi agli obblighi fiscali.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) interloquisce osservando che l'opportuno approfondimento in materia di evasione non può tradursi in una dilatazione dei tempi necessari all'approvazione del disegno di legge n. 1058, fortemente attesa dagli operatori economici.

Il vice ministro CASERO osserva che la riduzione della spesa pubblica deve essere accompagnata da una complessiva redistribuzione del carico fiscale, che attualmente penalizza i piccoli operatori economici rispetto alle organizzazioni multinazionali. Segnala quindi la necessità di un approfondimento circa gli squilibri complessivi del prelievo sui vari tipi di reddito e sottolinea l'importanza del disegno di legge di delega in quanto strumento idoneo a dotare l'ordinamento di strumenti più efficaci.

Il presidente Mauro Maria MARINO ribadisce la priorità da accordare all'esame del disegno di legge n. 1058, anche riguardo al tema dell'evasione fiscale. Pone quindi in votazione la proposta di indagine conoscitiva in titolo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che inoltrerà alla Presidenza del Senato la prevista richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

SUI DOCUMENTI ACQUISITI IN UFFICIO DI PRESIDENZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1058 (DELEGA FISCALE)

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nel corso delle audizioni svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato lo scorso 19 novembre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1058, è stata consegnata la documentazione dai rappresentanti dell'Associazione nazionale aziende concessionarie (ANACAP), dell'Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL) e dall'Unione nazionale delle imprese a tutela del credito (UNIREC). Tale documentazione sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata al termine della presente seduta, avrà luogo nel corso della mattinata odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Sottocommissione per i pareri**7^a Seduta***Presidenza del Presidente***CARRARO***Orario: dalle ore 10,35 alle ore 10,40*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio: rinvio dell'espressione del parere;

(1174) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria**52^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il PRESIDENTE avverte che sarà svolta per prima l'interrogazione di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00397 del senatore Di Biagio sul censimento dei parchi archeologici nazionali a rischio di degrado. Al riguardo, ella ricorda anzitutto che, nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto dello scorso anno, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 2012, di approvazione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici.

Le linee guida, redatte da un apposito gruppo di lavoro paritetico composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché da professori universitari, hanno fornito una valida risposta alla esigenza di definire caratteristiche, obiettivi e procedure per la creazione e la gestione dei parchi archeologici. L'accordo con le Regioni e con gli enti locali in materia di parchi archeologici nasce quindi già in sede di definizione delle aree.

Le linee guida, oltre a prendere in esame il complesso rapporto tra beni archeologici e territorio ai fini della loro tutela, conservazione e valorizzazione, costituiscono infatti il punto di partenza per individuare gli

elementi essenziali e distintivi di un parco archeologico, differenziandolo dalle aree, zone e siti archeologici, per proporre un sistema di tutela integrata, sotto il profilo culturale, paesaggistico, urbanistico, a partire dalla ricognizione dei vincoli esistenti; esse servono altresì per mettere in atto tutte le possibili forme di collaborazione fra i soggetti pubblici titolari di funzioni inerenti il territorio e per istituire rapporti stabili con le università, le scuole, le associazioni culturali ed i privati.

Al fine di dare piena attuazione alle linee guida, la Direzione generale delle antichità ha avviato un gruppo di lavoro con il compito di proporre indicazioni operative per la creazione di un sistema nazionale di valutazione e accreditamento di parchi archeologici.

Il Sottosegretario precisa peraltro che il Ministero già possiede un *database* del patrimonio archeologico statale (beni, reperti, musei, aree, parchi e monumenti archeologici), visitabile sul sito culturitalia.it – archeologia, il quale potrà costituire un'ottima base sulla quale procedere alla mappatura del rischio e definire su quali siti realizzare un piano di riqualificazione e valorizzazione turistica.

Avviandosi alla conclusione, ella tiene poi a sottolineare che la necropoli della Banditaccia di Cerveteri non è un parco archeologico. Unitamente alla necropoli di Tarquinia, essa è stata invece inserita, nel 2004, tra i siti riconosciuti dall'UNESCO quale «patrimonio dell'umanità».

La necropoli della Banditaccia si sviluppa per circa 200 ettari, interamente di proprietà demaniale, dei quali l'area recintata ed aperta al pubblico con percorsi di visita ed apparato didattico è pari a 11 ettari, mentre quella ulteriormente visitabile, ma non recintata, è estesa 35 ettari. All'area demaniale di 200 ettari della Banditaccia, si sommano ulteriori 400 ettari acquisiti al demanio in tempi recenti (Monte Abatone, Greppe S. Angelo, Vignali). Tale politica di acquisizione consente pertanto di preservare da qualsiasi forma di speculazione edilizia non solo la necropoli monumentale, ma anche il territorio dove si sviluppava il centro dell'antica Caere. Ad integrare le azioni di tutela del sito, l'estensione delle aree sottoposte a provvedimento di tutela è pari a 2.753 ettari.

Relativamente alla paventata perdita di patrocinio da parte dell'Unesco, il Sottosegretario chiarisce che non esiste alcun pericolo di cancellazione del sito dalla Lista del Patrimonio mondiale, non essendo nemmeno stata aperta, in tal senso, alcuna procedura di monitoraggio e di valutazione e non è prevista, per ora, alcuna ispezione di funzionari Unesco.

Pur nell'esiguità dei fondi statali disponibili, paradossalmente ridotti in modo sensibile a partire dal 2004, anno d'inserimento del sito nella lista Unesco, il Ministero ha disposto una serie d'interventi di manutenzione nei settori aperti al pubblico al fine di garantire una piena fruizione dell'area archeologica.

Ella ricorda poi l'intervento della Regione Lazio – Filas (Finanziaria laziale di sviluppo) che, a partire dalla fine del 2012, ha dotato la necropoli della Banditaccia di un percorso multimediale particolarmente apprezzato dai visitatori e informa che, nell'anno 2014, è previsto l'avvio di un

ampio progetto destinato alla valorizzazione della necropoli, grazie agli stanziamenti della Regione Lazio (Progetti POR – FERS): in particolare, saranno restaurati alcuni tumuli, saranno effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, saranno adeguate la cartellonistica e l'illuminazione e saranno implementati gli impianti di allarme.

Conferma comunque l'impegno del Ministero sul progetto relativo ai parchi archeologici e assicura che il comune di Cerveteri è estremamente sensibile al patrimonio. Il proficuo confronto avviato in questo caso è un ottimo esempio di dialogo costante con le amministrazioni locali.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) si dichiara molto soddisfatto della risposta che testimonia l'attenzione dell'Amministrazione su tale tema.

Si passa alle interrogazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-00413 del senatore Bocchino sulla sezione carceraria dell'Istituto di istruzione secondaria superiore (IIS) «L. Sciascia» di Erice (Trapani), confermando che, a partire dal 2002, l'Istituto ha attivato una sezione scolastica carceraria per l'insegnamento ai detenuti della casa circondariale di Trapani.

Nella fase di determinazione dell'organico di diritto 2013-2014, l'Istituto ha comunicato all'Ufficio scolastico regionale le seguenti iscrizioni alla sezione carceraria: 21 alunni alla classe prima, 9 alunni alla classe seconda, 8 alunni alla classe terza e 10 alunni alla classe quarta dell'indirizzo amministrazione finanziaria e *marketing*; 4 alunni alla classe quinta dell'indirizzo giuridico, economico, aziendale del vecchio ordinamento.

Sulla base delle suddette iscrizioni, l'Istituto ha chiesto l'attivazione di due classi prime, di una classe seconda, di una classe terza, di due classi quarte con 5 alunni ciascuna (richiesta, quest'ultima, giustificata dalla necessità di tenere separati due gruppi di detenuti iscritti a tale annualità) e di una classe quinta. L'Ufficio dell'ambito territoriale di Trapani, tenuto conto delle risorse disponibili per le esigenze dell'intera Provincia, ha assegnato in organico di diritto le classi per le quali è stato registrato un maggiore numero di iscrizioni, vale a dire una classe prima, una seconda ed una terza.

Nella successiva fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, alla Provincia di Trapani è stata assegnata una dotazione aggiuntiva di 16 cattedre, da distribuire tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio provinciale. In vista della distribuzione di queste ulteriori cattedre, l'Istituto «L. Sciascia» ha chiesto la conferma delle classi già assegnate alla sezione carceraria, nonché l'attivazione di due ulteriori classi quarte, per 10 alunni, e una classe quinta, per 4 alunni, coerentemente con la richiesta originaria. Alla luce di questa richiesta, in sede di assegnazione delle risorse aggiuntive, l'Ufficio dell'am-

bito territoriale ha autorizzato l'attivazione della classe quinta del vecchio ordinamento, che avrebbe consentito agli alunni di concludere il corso di studi precedentemente intrapreso. Tale classe, pur autorizzata, non è stata peraltro avviata perché i detenuti sono stati nel frattempo trasferiti ad altri istituti carcerari. A seguito di tale sopravvenienza, il dirigente scolastico dell'Istituto ha chiesto l'attivazione di una quarta classe con 5 alunni, numero che non è stato ritenuto sufficiente per accordare l'autorizzazione.

La riduzione delle classi registrata nell'anno scolastico 2013-2014 nella sezione carceraria dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «L. Sciascia» va dunque essenzialmente ricondotta, rileva il Sottosegretario, alla diminuzione del numero di iscrizioni, dovuta anche alla mobilità dei detenuti verso altri istituti di prevenzione e pena. Riferisce altresì che il numero di alunni effettivamente iscritto, come risultante da informazioni fornite dall'Istituto dopo l'avvio dell'anno scolastico, è significativamente inferiore a quello previsto nella fase di determinazione dell'organico di diritto e di fatto. La sezione carceraria conta infatti 8 iscritti alla prima classe, 6 iscritti alla seconda, 4 iscritti alla terza.

A dimostrazione dell'attenzione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dedica all'istruzione in ambito carcerario, il Sottosegretario dà anche conto dell'istituzione, nell'ambito della stessa Provincia di Trapani, nell'anno scolastico 2013-14, di una sezione associata dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione presso la sezione carceraria di Erice, con l'attivazione di una prima classe con 22 iscritti.

Quanto all'attuazione dell'impegno attribuito al Governo con la risoluzione approvata dalla 7^a Commissione del Senato il 30 luglio scorso circa l'affare assegnato n. 64, relativamente all'adozione di iniziative per l'eliminazione del numero minimo di detenuti necessari per l'attivazione di corsi di istruzione presso gli istituti di prevenzione e pena, previsto dalla circolare ministeriale n. 253 del 6 agosto 1993, il Sottosegretario conferma il massimo impegno del Ministero, che è consapevole dell'importanza dell'istruzione scolastica nella rieducazione del detenuto. Al riguardo, informa che è in corso un approfondimento della questione che, considerata l'analogia della materia, verrà compiutamente affrontata in sede di definizione dell'organizzazione dei nuovi centri di istruzione per adulti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263. In proposito, egli dà peraltro conto della riorganizzazione dei suddetti centri iniziata quest'anno, in via sperimentale, in nove regioni, con la quale saranno affrontate le tematiche principali in modo che l'anno prossimo i centri possano assumere un'organizzazione definitiva e stabile.

Il senatore BOCCHINO (M5S) rileva come il tema della formazione delle classi carcerarie accomuna tanti casi analoghi oltre a quello di Erice. Nel ritenere indispensabile un approfondimento sull'istruzione nelle carceri, si dichiara insoddisfatto della risposta, anche se riconosce l'impegno del Ministero. Reputa infatti che permanga il disagio creato dalla deci-

sione dell'Ufficio scolastico regionale di non assegnare una classe, a causa dell'esiguo numero di alunni.

Ricorda in proposito l'affare assegnato n. 64 sul sovraffollamento delle classi, a conclusione del quale è stata approvata una risoluzione (Doc. XXIV, n. 5), nella quale si impegnava il Governo a rimuovere la soglia numerica per l'attivazione delle sezioni carcerarie, proprio in considerazione della specificità di tali classi. Sottolinea infatti che, in tali situazioni, il trasferimento continuo dei detenuti interrompe il percorso di studio e influisce negativamente sul percorso riabilitativo.

Sollecita dunque il Ministero ad assumere una posizione più netta, tanto più che le classi carcerarie riscuotono un buon successo laddove attivate.

Riconosce infine che l'esperienza dei centri di istruzione per adulti rappresenti un buon esempio e rinnova l'invito al Dicastero affinché tali disfunzioni non si ripetano più.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde indi congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00421 della senatrice Petraglia ed altri e n. 3-00445 del senatore Di Biagio sui requisiti di accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS), previsti dall'articolo 15, commi 1-*bis* e seguenti, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 (recante il regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti), come modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013. Al riguardo, nel riferire che i predetti percorsi sono stati attivati con il decreto n. 58 del 25 luglio 2013 del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che essi sono rivolti al personale docente che abbia maturato un'esperienza triennale di insegnamento in scuole statali o paritarie o in centri di formazione professionale, tra l'anno scolastico 1999-2000 e l'anno scolastico 2011-2012. Si tratta infatti di corsi specificamente introdotti per consentire a coloro che hanno già esercitato l'attività di insegnamento di conseguire l'abilitazione, attraverso un percorso che valorizzi l'esperienza acquisita.

Con il citato decreto n. 58 del 2013 sono state dunque definite le regole per l'istituzione di tali percorsi formativi, disciplinando tra l'altro i titoli necessari per potervi accedere e le modalità per la presentazione delle domande e per la partecipazione dei candidati, nonché le regole per lo svolgimento dei corsi.

Quanto all'inclusione dell'anno scolastico 2012-2013 nel periodo utile per la maturazione dell'esperienza professionale necessaria per accedere ai corsi, il Sottosegretario conferma che l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto n. 58 contempla espressamente questa possibilità, disponendo che gli aspiranti possano dichiarare nella domanda di partecipazione anche i servizi relativi a tale anno scolastico. Il sistema informatico utilizzato per la registrazione delle domande è stato fin dall'inizio predisposto per acquisire la dichiarazione del servizio prestato nell'anno scolastico 2012-2013 e la competente Direzione generale ha ulteriormente ribadito questa possibilità con nota del 23 ottobre 2013 indirizzata a tutti gli

uffici scolastici regionali. Si tratta dunque di indicazioni chiare, a fronte delle quali non si registrano casi di applicazione non corretta o di esclusione di aspiranti a seguito del mancato conteggio del servizio prestato nell'anno scolastico 2012-2013.

Allo stato, il citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 non contempla invece la possibilità di far valere il servizio reso nell'anno scolastico 2012-2013 in quanto si era a suo tempo ritenuto di poter avviare i PAS entro l'anno scolastico 2012-2013. L'avvio degli stessi nel corrente anno scolastico ha perciò reso necessario modificare il termine di maturazione dei requisiti di partecipazione e tale modifica deve ora essere inserita anche nel decreto n. 249: a tal fine, è in corso la procedura di modifica del regolamento. Resta comunque ferma, nelle more della conclusione di tale procedura, la possibilità di utilizzare l'anno scolastico 2012-2013 per la maturazione dei requisiti di partecipazione ai PAS.

Riguardo alle ulteriori questioni poste in particolare nell'interrogazione n. 3-00445 del senatore Di Biagio, in merito allo stato della procedura per l'avvio dei percorsi abilitanti speciali, il 22 novembre scorso è stato emanato il decreto n. 45 del Capo del dipartimento per l'istruzione, con il quale sono state definite le regole per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi PAS. Tale provvedimento ha, tra l'altro, stabilito i criteri di ripartizione dei candidati per il caso in cui il numero degli aspiranti sia eccessivo rispetto alla capacità ricettiva degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) della Regione o, al contrario, insufficiente a giustificare l'attivazione di un percorso specifico. Ciò garantirà, nei limiti consentiti dall'autonomia delle singole sedi, la razionale e omogenea distribuzione sul territorio auspicata dall'interrogante. A tale riguardo, si può comunque osservare che alcuni strumenti di concertazione, volti a rendere omogenea la distribuzione dei corsi sul territorio, sono contemplati dall'articolo 6 del citato decreto n. 58 del 2013 con riferimento all'individuazione delle sedi dove si svolgeranno i corsi, atteso che si prevedono l'eventuale organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale o interregionale nonché l'attivazione di attività didattiche comuni e trasversali a più corsi, soprattutto nelle aree che non registrino un numero di iscritti sufficiente per l'attivazione di corsi autonomi. Si tratta di iniziative che saranno avviate dagli Uffici scolastici regionali una volta individuato il numero esatto degli aventi diritto e stabilita la capacità ricettiva degli atenei.

Riguardo ai tempi di inizio e conclusione dei corsi, il medesimo decreto ha previsto che essi dovranno iniziare preferibilmente entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno 2014. Gli Uffici scolastici regionali, verificati i requisiti di accesso dei candidati, stanno ultimando la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, mentre da parte delle università e delle istituzioni AFAM è in corso la comunicazione della propria capacità ricettiva nell'arco di un triennio e su ciascuna classe di concorso. Tale ultima procedura si concluderà il 9 dicembre prossimo.

In ordine alla questione delle cosiddette «abilitazioni a cascata», valide per più classi di concorso appartenenti al medesimo ambito disciplinare, il Sottosegretario riferisce che esse sono state previste dal decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, in particolare dalla allegata tabella A/2, dove è indicato quali abilitazioni conseguite per determinate classi di concorso sono valide anche per gli insegnamenti che fanno capo ad altre classi di concorso. Con la nota del 9 ottobre 2012 della Direzione generale del personale scolastico, è stato precisato che le cosiddette «abilitazioni a cascata» possono essere conseguite anche attraverso il tirocinio formativo attivo, così come avveniva in passato per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS). Il citato decreto ministeriale n. 39 e la relativa tabella A/2 di definizione della corrispondenza delle abilitazioni si applicano anche alle abilitazioni conseguite attraverso i PAS i quali, sul punto, sono soggetti alle medesime regole previste per il tirocinio formativo attivo ordinario.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) registra un quadro positivo e in evoluzione su un comparto che da tempo aspetta una risposta. Nel dichiararsi pertanto soddisfatto, giudica favorevolmente la pubblicazione dei primi elenchi degli aventi diritto che dimostra a suo giudizio la volontà di operare con concretezza. Tiene comunque a precisare che permangono alcune criticità tra cui ad esempio la parzialità degli elenchi suddetti, la scarsa disponibilità manifestata dagli atenei nell'attivazione dei corsi, il mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2012-2013 tra i requisiti previsti, anche se su tale ultimo aspetto è in corso una revisione. Paventa perciò il rischio di ulteriori rallentamenti e disomogeneità sul territorio nazionale, evidenziando altresì delle questioni tutt'ora non risolte tra cui il riconoscimento dei crediti e la definizione delle cosiddette «abilitazioni a cascata». Invita dunque il Ministero a proseguire con costanza nella strada intrapresa.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*), firmatario dell'interrogazione n. 3-00421, replica sottolineando numerose criticità, che derivano anche dal rifiuto di affrontare una vera discussione sulla scuola.

Ritiene perciò necessario un sistema di reclutamento semplice e trasparente, data la rilevante funzione svolta dagli insegnanti, pur riconoscendo che l'Amministrazione sta facendo passi in avanti. Persistendo tuttavia delle perplessità sul percorso intrapreso, si dichiara conclusivamente insoddisfatto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 28 novembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 novembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FATER S.P.A. SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLO SMALTIMENTO DI ARTICOLI SANITARI MONOUSO

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, PREFETTO GABRIELLI, SUI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI NELLA REGIONE SARDEGNA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 28 novembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA SERBIA IN ITALIA, ANA HRUSTANOVIC, SUL PROCESSO DI ADESIONE DEL PROPRIO PAESE ALL'UNIONE EUROPEA

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DEL MONTENEGRO IN ITALIA, VOJIN VLAHOVIC, SUL PROCESSO DI ADESIONE DEL PROPRIO PAESE ALL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria
24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, sulle iniziative adottate dalla Regione in tema di condizione dei detenuti

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 6 novembre scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI illustra brevemente il senso della seduta odierna, nel quadro del lavoro svolto dalla Commissione riguardo alle condizioni delle carceri e in particolare al sovraffollamento. Ringrazia il presidente della regione Toscana Enrico Rossi e ricorda che, nell'ottobre scorso, questi ha inviato una lettera al Capo dello Stato e al Ministro della giustizia in cui ha esposto il piano della Regione Toscana per avviare alle misure alternative circa trecento detenuti tossicodipendenti nei prossimi mesi.

Il presidente della regione Toscana Enrico ROSSI, nel ringraziare per l'invito, illustra il progetto della sua Regione rivolto ai detenuti per reati legati alle tossicodipendenze: il progetto sarà realizzato sulla base di un accordo di collaborazione fra Ministero della giustizia, Regione Toscana e Tribunale di sorveglianza di Firenze, è attualmente in fase di redazione e sarà firmato a breve. Si iscrive nel più ampio ambito delle misure finalizzate al recupero e al reinserimento di detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza. L'ipotesi è di dare un contributo al problema del sovraffollamento delle carceri toscane, avviando verso misure alternative alla detenzione un numero significativo di persone, tossicodipendenti o autori di reati connessi alle tossicodipendenze, che abbiano le condizioni giuridiche e la valutazione positiva dei magistrati per potervi accedere: circa 300 persone detenute potranno essere avviate alle misure alternative in comunità residenziali (anche a finalità terapeutiche, ove necessario) idonee ad ospitare persone con problematiche legate alla dipendenza da sostanze psicotrope e stupefacenti o ristrette nei penitenziari a causa di reati connessi a tali sostanze. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con il Coordinamento nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), una associazione di promozione sociale organizzata in 17 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d'Italia, fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti religiosi. La CNCA sarebbe il soggetto gestore del progetto. Un certo numero di persone (40-50) potrebbe trovare accoglienza nelle comunità attualmente gestite da enti che aderiscono alla CNCA. La Regione Toscana si impegna a individuare, sistemare e utilizzare alcune strutture da dedicare appositamente a questo progetto. Si tratterebbe di strutture, già ad utilizzo socio-sanitario, di dimensioni medie, nelle quali sviluppare il progetto di recupero e reinserimento sociale. L'accordo di collaborazione individuerà questo come un progetto sperimentale di durata triennale, al termine del quale il Ministero potrebbe impegnarsi a valutare la possibilità di estendere la metodologia fino a farne una delle tipologie previste per attuare le misure alternative alla detenzione. La Regione Toscana si impegnerebbe a mettere a disposizione le sedi e a coprire parte del costo complessivo individuato insieme al gestore (CNCA). Il Ministero della giustizia dovrebbe contribuire finanziariamente al progetto, con la possibilità di accedere a «Cassa ammende». Il costo giornaliero di un detenuto per l'amministrazione penitenziaria è pari a 116 euro, mentre per questo progetto il costo giornaliero potrà variare

dai 35 ai 70 euro a persona, a seconda che sia necessario o meno un percorso sanitario terapeutico individualizzato. Se si ipotizza un costo medio di 52 euro al giorno, il costo complessivo di un intervento che riguardi 300 persone sarebbe intorno a 5,7 milioni di euro all'anno. Di questa somma, la Regione Toscana potrebbe farsi carico per 3,7 milioni di euro, chiedendo che la parte restante sia a carico del Ministero della giustizia (2 milioni di euro, che potrebbero derivare da Cassa ammende). Il Ministero si dovrebbe impegnare a valutare il progetto e i suoi risultati, in modo da verificare la possibilità di estendere l'esperienza realizzata in Toscana. È inoltre necessario garantire che i posti che si libereranno negli istituti di pena toscani non siano immediatamente occupati, determinando ancora le condizioni di sovraffollamento. Questo impegno dovrà integrare l'accordo quale impegno del Ministero della giustizia. Va sottolineato, tuttavia, che per rendere stabile un percorso che riduce il sovraffollamento nelle carceri, in coerenza a quanto affermato dal presidente Napolitano nel messaggio alle Camere, occorre depenalizzare alcuni reati. Attualmente in Toscana i detenuti sono 4.148 su una capienza regolamentare di 3.261 posti. Occorrere una modifica della legge sulle droghe, che prevede, la depenalizzazione del consumo di sostanze, la rimodulazione delle pene, la revisione dei fatti di lieve entità e l'accesso ai programmi di recupero per i detenuti tossicodipendenti. Si dovrebbe intervenire sull'articolo 72 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Inoltre, per i fatti di lieve entità in relazione alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, si dovrebbe stabilire che il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, possa sostituire alla pena detentiva quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274, del 28 agosto 2000. Oltre al progetto già esposto, la Regione Toscana sta realizzando altri interventi sulle carceri toscane, sempre in collaborazione con il Ministero della giustizia, che configurano ormai un'azione continua e coordinata per incidere sulle maggiori problematiche che in Toscana si registrano nel settore. In questo senso è stato definito, e sta per essere approvato, un protocollo d'intesa con Ministero della giustizia, ANCI, UPI, UNCEM, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale per i minorenni di Firenze, che costituisce il quadro delle strategie e delle iniziative sul carcere in Toscana. Tra questi interventi la Regione Toscana ha finanziato per 610.000 euro la realizzazione di un ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri) a Firenze, che consentirà di ospitare fino a un massimo di 8 detenute madri con i loro figli (fino a sei anni di età). L'immobile è dotato di ampi spazi comuni, in sostanza di mensa, cucina, zona *relax* e per il gioco dei bambini, oltre a quattro camere per due detenute ciascuna con i figli, dotate di servizi igienici. In un piccolo edificio adiacente saranno realizzate le funzioni di corpo di guardia, sala colloqui e ambulatorio. Sono previste attività orto-vivaistiche per le detenute, con uso di serra nel giardino e uno spazio per i bambini. Infine sarà realizzata una nuova costruzione per

uno spazio multifunzionale e per laboratori. Si prevede il completamento dell'opera in otto o nove mesi.

Seguono interventi per quesiti e osservazioni

La senatrice BOTTICI (*M5S*), chiede notizie sull'impiego delle risorse della Regione Toscana per interventi sugli istituti penitenziari. La senatrice SIMEONI (*M5S*), chiede quali detenuti sarebbero destinati alle comunità terapeutiche. Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) prospetta l'estensione dell'iniziativa anche ad altre Regioni. La senatrice DONNO (*M5S*) chiede chiarimenti sui tempi della realizzazione dell'ICAM. La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) sottolinea l'importanza del progetto imposto e osserva che il cambiamento di competenze per l'assistenza sanitaria nelle carceri è un processo complicato ancora in corso.

Il presidente ROSSI sottolinea a sua volta quanto è stato realizzato dalla Regione Toscana in materia di sanità penitenziaria e si dichiara disponibile a collaborare con la Commissione per far conoscere e promuovere il progetto esposto anche in altre regioni.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Seguono interventi per quesiti e osservazioni

Seconda accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale, trattato nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'UNHCR, il 9 ottobre 2013 (n. 183)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 4)

Il presidente MANCONI ricorda l'audizione dello scorso 9 ottobre di rappresentanti dell'UNHCR nel corso della quale è emersa la necessità di introdurre misure che riguardino la seconda accoglienza e l'integrazione di coloro che hanno ricevuto asilo o protezione internazionale, poiché solo il 32 per cento dei rifugiati riesce oggi ad avere una qualche forma di sostegno nell'inserimento sociale, mentre la maggior parte di essi vive in condizioni di disagio abitativo e sociale. Alla luce di tali considerazioni presenta uno schema di risoluzione – inviato in precedenza a tutti i membri della Commissione – che chiede al Governo di provvedere rapidamente a garantire l'effettivo aumento della capacità ricettiva nell'ambito del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), che nel triennio 2014-2016 dovrebbe raggiungere la quota di 16.000 posti, secondo quanto previsto dal decreto del Capo Dipartimento per Libertà Civili e l'immigrazione del 17 settembre scorso; la risoluzione chiede inoltre al Governo di riformare il sistema d'accoglienza, includendo tra le prestazioni essenziali da garantire il sostegno ai rifugiati e ai beneficiari di pro-

tezione internazionale anche nelle fasi successive al riconoscimento della protezione.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) informa che nel corso di una recente audizione presso il Comitato Schengen la dottoressa Angela Pria, capo del dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, ha confermato l'indirizzo rivolto a potenziare il sistema SPRAR.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto ai voti lo schema di risoluzione – allegato al resoconto – che viene approvato dalla Commissione, previo annuncio di astensione della senatrice MUNERATO (*LN-Aut*).

La seduta termina alle ore 14,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 183 (Doc. XXIV-ter, n. 4)

La Commissione,

premessi che:

in Italia, a partire dal 2011 si è registrato un progressivo deterioramento degli *standard* di accoglienza per i richiedenti asilo, aggravatosi nel corso del 2012 e del 2013;

solo nel 2011 gli arrivi via mare in Italia sono stati ben 63 mila;

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati continua a ricevere segnalazioni relative a richiedenti asilo privati nel nostro paese della possibilità di accedere in via immediata alle misure di accoglienza loro riconosciute dall’ordinamento;

nel corso dell’audizione presso la Commissione tenutasi il 9 ottobre scorso, i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) hanno sollecitato l’introduzione di misure che riguardano la seconda accoglienza e l’integrazione di coloro che hanno ricevuto asilo o protezione internazionale;

rilevato che:

in Italia mancano sia una strategia complessiva, sia misure specifiche volte a favorire l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale;

secondo la disciplina comunitaria e in particolare la direttiva 2004/83/CE, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero ricevere lo stesso trattamento previsto per i cittadini del paese di asilo per quanto riguarda la maggior parte di quei diritti (soprattutto «sociali») che rappresentano il presupposto essenziale per una reale integrazione;

tale parità di trattamento spesso non si realizza in ragione degli ostacoli frapposti all’esercizio dei diritti da parte dei beneficiari di protezione internazionale; ciò avviene ad esempio con la richiesta ai fini del perfezionamento di atti amministrativi fondamentali, come l’iscrizione anagrafica, di documenti che essi non possono ottenere;

il Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) non ha potuto sinora garantire una sistemazione adeguata a tutti i beneficiari di protezione internazionale;

in questo senso, una ricerca dell’ASGI pubblicata nel 2011 ha messo in evidenza come solo il 32,4% dei cittadini di paesi terzi titolari di una forma di protezione internazionale o umanitaria abbia accesso ai progetti di accoglienza volti a favorire percorsi di inclusione sociale forniti dallo SPRAR;

una delle conseguenze più gravi di questa situazione è il numero crescente di rifugiati e di altri beneficiari di protezione internazionale che hanno necessità di essere ospitati nei centri d'accoglienza per persone senza fissa dimora o in sistemazioni di emergenza gestite dai Comuni;

un'ulteriore conseguenza è che sono sempre più numerosi i beneficiari di protezione internazionale, tra cui famiglie con minori e persone con disagio mentale, che vivono in condizioni di indigenza ovvero in sistemazioni improvvisate o in edifici occupati nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Firenze e Torino;

impegna il Governo:

ad introdurre – in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 96/2013 – specifiche disposizioni volte a sostenere, con misure idonee, il processo d'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, includendo tali obiettivi all'interno dello strumento di programmazione di cui al citato art. 7, comma 1, lettera d);

a redigere tali disposizioni in modo da riconoscere a tutti i beneficiari di protezione internazionale il diritto di usufruire di un periodo minimo di accoglienza attraverso misure specifiche di sostegno al lavoro e all'alloggio;

a stanziare risorse adeguate e a incrementare la dotazione del Fondo nazionale di cui all'art. 1-*septies* decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, al fine di garantire l'effettivo aumento della capacità ricettiva nell'ambito del sistema SPRAR, che nel triennio 2014-2016 dovrebbe raggiungere la quota di 16.000 posti, secondo quanto previsto dal decreto del Capo Dipartimento per Libertà Civili e l'immigrazione del 17.9.2013;

a riformare il sistema d'accoglienza, includendo anche, tra le prestazioni essenziali da garantire e le funzioni di cui all'art. 1-*sexies*, comma 5, decreto-legge n. 416/1989, il sostegno ai rifugiati nelle fasi successive al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni

(C. 1542 Governo)

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, ritiene innanzitutto doveroso chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di dover convocare la Commissione nella giornata di oggi, per l'espressione di un parere che, ove la Commissione decida di pronunciarsi, sarà formalmente riferito al testo del disegno di legge inizialmente presentato dal Governo, e non quindi al testo emendato dalla Commissione di merito. Tale testo non si è infatti ancora formato in quanto la Commissione di merito non ha ancora completato l'esame degli emendamenti.

Sottolinea che la scelta di convocare la Commissione, in mancanza di un testo conclusivo dell'esame in sede referente, è dipesa dalla circostanza che la Conferenza dei presidenti dei gruppi riunitasi ieri ha stabilito che la discussione del provvedimento in Assemblea cominci lunedì prossimo (2 dicembre 2013). Non è tuttavia possibile, al momento, prevedere se e quando la I Commissione concluderà l'esame degli emendamenti, il quale potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni, fino all'ultimo momento utile prima del termine di inizio della discussione in Assemblea. Diverse circo-

stanze, infatti, a cominciare dall'elevatissimo numero di emendamenti presentati – oltre mille proposte emendative, tra emendamenti al testo e subemendamenti agli emendamenti dei relatori – stanno rallentando i lavori della I Commissione, al punto che, allo stato, appare difficile che questa possa concludere l'esame degli emendamenti stessi in tempo utile per permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere sul testo emendato. Un ulteriore elemento di difficoltà nel già complesso quadro dei lavori della I Commissione è riconducibile al passaggio all'opposizione dei deputati del gruppo di Forza Italia, al quale aderisce anche uno dei due relatori in Commissione, cioè la deputata Centemero.

Si dice convinto che, in queste circostanze particolari, la Commissione parlamentare per le questioni regionali debba comunque esprimere il proprio parere sul provvedimento, anche se con riferimento a un testo, quello iniziale, che in qualche modo è di fatto superato. La Commissione deve, a suo giudizio, esprimere il proprio parere perché si tratta di un provvedimento oltremodo rilevante per le sue competenze, oltre che di un provvedimento sul quale ha svolto un approfondito lavoro istruttorio, con le audizioni delle settimane scorse.

Ciò premesso, reputando superfluo esporre in dettaglio il contenuto del provvedimento, che è già noto ai commissari, anche perché è stato oggetto delle audizioni già ricordate, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Precisa che si tratta di una proposta di parere riferita al testo iniziale del disegno di legge, ma che non entra nel dettaglio delle soluzioni individuate da tale testo alle diverse questioni, enunciando invece alcune indicazioni di principio che, a suo giudizio, possono ben rappresentare la posizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il deputato Massimo PARISI (*FI-PDL*) esprime l'avviso che, prima di entrare nel merito della proposta di parere presentata dal presidente, la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe discutere in merito all'opportunità di esprimersi sul provvedimento prima che la Commissione di merito abbia completato l'esame degli emendamenti. Non reputa infatti possibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali si esprima, sia pure con un parere formulato in termini di principi, su un testo che la Commissione di merito sta modificando, e anche radicalmente.

Il deputato Michele DELL'ORCO (*M5S*) dichiara di condividere le valutazioni del deputato Parisi.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, mette in evidenza che la Commissione è posta di fatto di fronte ad un'alternativa secca: o si esprime sul testo iniziale del disegno di legge, ponendo alcune condizioni prospettate in termini di principio, anziché come richieste di riformulazione di specifiche parti del testo, oppure non si esprime affatto. Infatti, come ha già detto, non sussistono le condizioni – in ragione, da una parte,

della lentezza con cui procedono i lavori della I Commissione e, dall'altra parte, dell'esistenza di un termine per l'inizio della discussione in Aula fissato a lunedì prossimo – perché le Commissioni competenti in sede consultiva possano pronunciarsi sul testo emendato. Personalmente, ritiene preferibile e più corretto sotto il profilo istituzionale che la Commissione si esprima sul testo del Governo, ancorché nei termini forse irrituali che ha già spiegato.

Il senatore Mauro DEL BARBA (*PD*), nel dichiararsi non pregiudizialmente contrario alla possibilità che la Commissione si esprima con le modalità chiarite dal presidente, fa presente che essa dovrebbe tuttavia avere innanzitutto il modo di discutere sulla proposta di parere, la quale, come è evidente anche ad una prima lettura, tocca questioni importanti.

Il deputato Florian KRONBICHLER (*SEL*) esprime disappunto per questa modalità di organizzare i lavori parlamentari nel loro complesso, che non permette alle Commissioni in sede consultiva di disporre del tempo necessario per discutere distesamente sui testi risultanti dall'esame degli emendamenti nelle Commissioni di merito. Si dice quindi dubbioso riguardo all'opportunità che la Commissione si esprima con un parere generico e indeterminato su un testo che, a suo giudizio, lede le competenze costituzionalmente riconosciute delle regioni.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, fa presente al deputato Kronbichler che il parere da lui proposto non è né generico, né indeterminato: si tratta di un parere che certamente non interviene su specifiche formulazioni normative del testo del Governo, ma che comunque enuncia criteri di principio intesi ad orientare il lavoro della I Commissione, con le forme proprie dell'attività in sede consultiva, segnalando gli apprezzamenti che riguardano lo specifico profilo di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Rileva, peraltro, che l'espressione del parere sul testo iniziale del Governo non impedisce alla Commissione di esprimersi nuovamente sul provvedimento, quando lo stesso sarà esaminato dalla Commissione affari costituzionali del Senato.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*) chiede al presidente di sospendere brevemente i lavori, per permettere al suo gruppo di valutare il da farsi.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.25.

Il deputato Massimo PARISI (*FI-PDL*) ritiene che la presidenza dovrebbe porre in votazione la questione se la Commissione debba procedere oppure no all'esame della proposta di parere.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*), pur apprezzando l'intento del presidente, manifesta, a nome del gruppo, l'avviso che la Commissione debba esprimersi non sul testo iniziale, ma su quello che risulta dal lavoro emendativo svolto nelle sedi parlamentari. Ritiene pertanto preferibile che la Commissione si esprima sul provvedimento una volta che questo sia passato all'esame del Senato.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, preso atto che l'orientamento prevalente dei gruppi è nel senso che la Commissione non debba pronunciarsi in questa fase, rinvia il seguito dell'esame, riservandosi di verificare se sia possibile tornare a convocare la Commissione in un altro momento perché questa possa esprimersi sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

**Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni (C. 1542 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1542, in corso di esame presso la I Commissione della Camera dei deputati, recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni»;

considerato che i lavori in sede referente potrebbero concludersi soltanto a ridosso dell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, rendendo difficile per questa Commissione esprimersi sul testo finale della Commissione di merito;

ritenuta, d'altra parte, l'opportunità che questa Commissione trasmetta comunque le sue valutazioni su un provvedimento di fondamentale importanza per l'assetto degli enti territoriali e pertanto di grande rilievo anche in ordine alla sua funzione e alle sue competenze;

rilevato che:

in materia di città metropolitane, il provvedimento reca una disciplina quasi interamente statale, laddove il riparto costituzionale delle competenze legislative e la varietà delle situazioni rinvenibili sul territorio nazionale suggeriscono di demandare alla legislazione regionale la disciplina di determinati aspetti, così da assicurare all'ordinamento delle città metropolitane la necessaria flessibilità e capacità di adeguamento alle diverse realtà territoriali;

il provvedimento consente a una quota qualificata dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana di non far parte della città metropolitana e di optare per l'appartenenza all'ente provincia, che conseguentemente rimane in vita per questa parte di territorio, con il rischio, in caso di ulteriore scissione della provincia, di una indiscriminata moltiplicazione di enti locali;

il provvedimento prevede che lo statuto della città metropolitana possa, a determinate condizioni, contemplare l'elezione del sindaco della città metropolitana, oltre che del consiglio metropolitano, a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana stessa;

considerato che:

appare necessario incentivare il più possibile il superamento, attraverso il ricorso a strumenti normativi quali le unioni e le fusioni di comuni, della attuale frammentazione del territorio nazionale in comuni per lo più piccoli;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) appare opportuno rimettere alla potestà legislativa delle regioni la disciplina di determinati aspetti dell'ordinamento della città metropolitana, in modo da assicurare a quest'ultimo la flessibilità necessaria in considerazione della varietà e delle specificità delle realtà metropolitane esistenti sul territorio nazionale;

b) con riferimento alla facoltà attribuita dal disegno di legge ad una quota qualificata dei comuni dell'area metropolitana di non aderire alla città metropolitana e di rimanere costituiti in provincia, appare opportuno introdurre una clausola di salvaguardia intesa ad evitare che sul territorio delle attuali province che insistono sulle aree metropolitane si possa produrre una indiscriminata moltiplicazione di enti locali che dia vita, oltre che alla città metropolitana, a più di una provincia;

c) è necessario che la Commissione di merito configuri la carica di sindaco metropolitano in modo tale da non consentire ambiguità o conflitti con la carica di sindaco del comune capoluogo, tenendo conto del fatto che la soluzione avanzata dal disegno di legge del Governo appare equilibrata nella misura in cui prospetta due modalità per la designazione del sindaco metropolitano recepibili nello statuto, ciascuna delle quali evita la compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco del comune capoluogo entrambi direttamente eletti e potenzialmente in conflitto tra loro;

d) appare necessario prevedere la soppressione degli enti e delle agenzie attualmente operanti in ambito provinciale o sub-provinciale con conseguente riconduzione dell'esercizio delle relative funzioni direttamente alle province, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni da determinare nell'ambito di un ben delineato processo di riordino, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile le autonomie funzionali;

e) appare altresì necessario, per conferire alle province un adeguato livello di rappresentatività, seppure indiretta, prevedere che all'elezione degli organi provinciali possano partecipare, sia per l'elettorato attivo, sia per quello passivo, tanto i sindaci dei comuni della provincia, quanto i consiglieri provinciali;

f) quanto alle unioni e fusioni di comuni, appare opportuno prevedere che la disciplina statale in materia di unioni e fusioni di comuni sia integrata da una disciplina regionale, a tal fine demandando alla legisla-

zione regionale il compito di individuare forme cogenti di incentivazione alle unioni di comuni che tengano conto della specificità territoriale di ogni regione, nel contempo dettando una disciplina statale in materia che possa fungere, per un verso, da normativa di principio per la legislazione regionale e, per l'altro verso, secondo il principio di cedevolezza, da normativa di diretta applicazione per le regioni che non abbiano adottato la propria legislazione in materia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Esame del regolamento interno e di altri conseguenti atti di autoorganizzazione

Rosy BINDI, *presidente*, illustra una proposta di Regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in precedenti riunioni.

Precisa che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il testo proposto ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature.

Ricorda inoltre che, per quanto non disciplinato dal Regolamento interno della Commissione, in base alla consolidata prassi parlamentare si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

Ricorda infine che la procedura per l'approvazione del Regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo ed una votazione finale. A seguire, si procederà con le stesse modalità all'esame del Regolamento di funzionamento dei Comitati.

Non essendo state presentate proposte di modifica, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento interno (*vedi allegato 1*).

Rosy BINDI, *presidente*, illustra quindi la proposta di Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

Non essendo state presentate proposte di modifica, pone direttamente in votazione i singoli articoli e il testo nel suo complesso.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi articolo per articolo e nel suo complesso il Regolamento interno per il funzionamento dei Comitati (*vedi allegato 2*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che nella seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 novembre scorso è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, luogotenente Fernando Antonio Bellisario, maresciallo Aiutante Antonio Giugliano, maresciallo Aiutante Daniele Ranucci e brigadiere Nicola Anguilano.

Comunica inoltre che nella stessa seduta è stata approvata la delibera relativa al regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione (*vedi allegato 3*) ed è stata inoltre deliberata l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia, inclusa la documentazione acquisita in sede di Ufficio stralcio, che diventerà, quindi, patrimonio dell'attuale Commissione (*vedi allegato 4*).

Comunica altresì che nella seduta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 novembre scorso, si è stabilito di svolgere due iniziative fuori sede: lunedì 9 e martedì 10 dicembre 2013 la Commissione si riunirà a Reggio Calabria per l'audizione del Ministro della Giustizia Cancellieri e del Procuratore nazionale Antimafia Roberti, nonché per audizioni di altri soggetti istituzionali sui temi della lotta alla ndrangheta; lunedì 16 e martedì 17 dicembre 2013 la Commissione si riunirà a Milano per l'audizione del Ministro dell'Interno Alfano e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia De Felice, nonché per audizioni di altri soggetti istituzionali sui temi dell'infiltrazione delle mafie al Nord e, in generale, nell'economia legale. Per quanto riguarda la missione a Reggio Calabria i componenti la Commissione che desiderano partecipare sono pregati di comunicare alla Segreteria l'adesione entro e non oltre martedì 3 dicembre; mentre per la missione a Milano le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 6 dicembre.

Comunica, infine, che nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza ha approvato una deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne (*vedi allegato 5*).

Rosy BINDI, *presidente*, svolge quindi un'illustrazione delle linee programmatiche dell'attività della Commissione, sulla base delle quali intervengono per formulare osservazioni e proposte il deputato Claudio FAVA (*SEL*) e i senatori Salvatore Tito DI MAGGIO (*SCpI*), Franco MIRABELLI (*PS*), Stefano ESPOSITO (*PD*), Raffaele VOLPI (*LNA*), Francesco MOLINARI (*M5S*), Enrico BUEMI (*Per le autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE*), Giuseppe LUMIA (*PD*) e Lucrezia RICCHIUTI (*PD*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;
- b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
- c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo art. 7;
- d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
- e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispose il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

Art. 13.*(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il rinnovo della Commissione, trascorso un biennio dalla sua costituzione, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA**Art. 14.***(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

Art. 20.*(Archivio della Commissione)*

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.*(Relazioni al Parlamento)*

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o), della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 22.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'art. 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di 12 unità. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collabo-

ratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del Gruppo deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Art. 25.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Art. 1.

(Composizione)

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno.

2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.

3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.

(Funzioni)

1. I Comitati, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono trimestralmente alla Commissione, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La Commissione o l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possono delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

Art. 3.*(Svolgimento delle sedute)*

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.
2. I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.
3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

Art. 4.*(Validità delle riunioni)*

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.
2. Previa autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.
3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.*(Collaboratori assegnati ai Comitati)*

1. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.
2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

- a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;
- b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione, comprese le audizioni svolte durante le missioni;
- c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;
- d)* scritti anonimi o apocrifi;
- e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;
- f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito re-

gistro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

(Atti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, a seguito di richiesta scritta della documentazione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni a potersi avvalere delle previsioni di cui al comma precedente.

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI ANTIMAFIA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,

Preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, seguendo la prassi seguita dalle Commissioni delle precedenti Legislature, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti Legislature, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVI legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti.

Delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti Legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVI legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;

3) di dare mandato al nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XVII Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

DELIBERAZIONE IN TEMA DI CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E DI COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 1.

(Programmazione delle spese)

1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, approva, per ciascun anno, un piano relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, entro il limite stabilito dalla legge istitutiva. Nel piano le predette spese sono ripartite tra le collaborazioni esterne, le missioni, la ristorazione esterna, le traduzioni e l'interpretariato ed eventuali altre voci.

Art. 2.

(Missioni)

1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.

2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

Art. 3.

(Incarichi dei collaboratori esterni)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, della legge istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, le collabo-

razioni esterne, nel numero massimo di 12 unità per i collaboratori a tempo pieno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della legge istitutiva. I collaboratori esterni devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti la Commissione dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, della legge istitutiva. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di Presidenza i *curricula* dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel *curriculum*, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.

3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute. L'Ufficio di Presidenza indica altresì presso quali dei Comitati, ove costituiti, il collaboratore esterno presta in via prevalente la propria collaborazione.

4. Il Presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

Art. 4.*(Trattamento economico dei collaboratori esterni)*

1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.

2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:

a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;

b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, in prima classe, oppure in aereo, in classe economica;

c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 120 per notte;

d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 1.000 mensili. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

5. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi deliberi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 4 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione

o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 5.

(Compiti dei collaboratori esterni)

1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.

2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il Presidente lo richieda espressamente.

3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 28 novembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

ELEZIONE DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	24
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Daniele Marantelli	13
Antonio Milo	5
Federico D'Inca'	5
Schede bianche	1

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Daniele Marantelli e il senatore Antonio Milo, in quanto più anziano per numero di legislature.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti	24
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Renate Ghebhard	13
Arianna Spessotto	6
Schede bianche	5

Proclama eletti segretari i deputati Renate Ghebhard e Arianna Spessotto.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati: Alli, Castelli, Causi, De Menech, D'Incà, Ghebhard, Giancarlo Giorgetti, Marantelli, Melilli, Paglia, Piepoli, Rubinato e Spessotto.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i senatori: Broglia, Cappelletti, Collina, Dirindin, Fornaro, Gibiino, Mandelli, Milo, Molinari, Tremonti e Zanoni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita i gruppi a designare tempestivamente i rispettivi rappresentanti in seno alla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

